



COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI PERMESSI PER LA SOSTA RISERVATA AI RESIDENTI IN CENTRO STORICO

Art. 1

Ai nuclei familiari residenti nell'area indicata nell'allegato "1", composto da elaborato grafico ed elenco vie, area qui denominata Centro Storico, sono riservati gli spazi di sosta situati in tale ambito da individuare con apposita Ordinanza sindacale;

Tali spazi sono riservati anche ai medici di base con ambulatorio in Area pedonale o ZTL (Zona Traffico Limitato) e alle strutture alberghiere ubicate in Centro Storico;

Con apposita Ordinanza sindacale sono inoltre individuati su aree pubbliche o vie prossime all'Area pedonale, spazi riservati esclusivamente ai residenti in Area pedonale; tali residenti potranno usufruire anche degli altri spazi riservati ai residenti in Centro Storico;

La sosta negli spazi riservati esclusivamente ai residenti in Area pedonale è consentita solo negli orari di non vigenza della Z.T.L. qualora gli spazi siano ubicati in tale zona;

I residenti in Centro Storico potranno sostare gratuitamente nei parcheggi pubblici a pagamento non custoditi a servizio del Centro Storico, nella fascia oraria 12.30 - 15.30, previa esposizione del permesso;

L'allegato "1" è parte integrante del presente Regolamento.

Art. 2

L'Ufficio Autorizzazioni del Settore Polizia Municipale rilascia ai soggetti di cui all'art. 1, il permesso per sostare negli "Spazi riservati ai residenti in Centro Storico";

I permessi attivati ai residenti in Area pedonale saranno differenti rispetto agli altri residenti in Centro Storico mediante la dizione "residente in Area pedonale";

Sarà cura di tale Ufficio individuare la forma ed il colore del permesso da esporre sui veicoli dei residenti in Centro Storico;

In via transitoria, e solo per l'avvio delle procedure del presente articolo, l'Amministrazione Comunale invierà ad ogni nucleo familiare, così come indicato nel successivo art. 3, un permesso provvisorio con validità di giorni 90 dalla data di esecutività del presente Regolamento, tempo entro il quale il titolare potrà richiedere il permesso definitivo, con le modalità indicate nel presente e successivi articoli;

In via transitoria e comunque con validità di giorni 90 dalla data di esecutività del presente Regolamento, è prorogata la validità dei permessi rilasciati da TRAM solo relativamente alla possibilità di accedere al sistema di parcheggi riservati ai residenti in Centro Storico e non alla esclusività del settore indicato su detti permessi.

Art. 3

Il permesso rilasciato dal Settore Polizia Municipale, è riservato ai soggetti di seguito elencati che ne facciano richiesta al Sindaco:

1. Residenti anagrafici nelle vie di cui all'allegato "1" in possesso di autovettura in quanto proprietari, titolari di contratto di "leasing", ovvero utilizzatori di autovettura messa a disposizione dall'Ente o Impresa presso cui operano.
Non potrà essere assegnato piu' di un permesso per abitazione, intesa come unità immobiliare di residenza e di seguito denominata "abitazione".
La sosta potrà essere consentita a piu' autovetture, (fino ad un numero massimo di tre) appartenenti ai residenti nella stessa abitazione, a tale scopo sul permesso rilasciato dall'Amministrazione Comunale dovranno essere indicati i numeri di targa delle autovetture
2. Medici di base che abbiano l'ambulatorio all'interno delle zone A.P. - Z.T.L. proprietari di autovettura o titolari di contratto di "leasing";
3. Strutture alberghiere sprovviste di parcheggi di proprietà ubicate nel Centro Storico in numero di permessi pari ad un quarto delle camere da letto per albergo e riportanti il nome della struttura.

Art 4

I richiedenti, mediante autocertificazione, dovranno attestare e sottoscrivere i seguenti stati, condizioni personali, fatti e requisiti:

- Cognome, nome, dati anagrafici e residenza;
- Elenco degli ulteriori residenti presso la propria abitazione, con i relativi dati anagrafici;
- Quanto riportato all'art. 3 punto 1;
- Numero di targa della /e autovettura/e (fino ad un massimo di tre targhe) che potranno utilizzare il permesso richiesto (allegare fotocopia, in carta semplice, del relativo libretto di circolazione). Per gli utilizzatori di autovettura messa a disposizione da Ente o Impresa, allegare inoltre, la dichiarazione dell'Ente o Impresa attestante l'utilizzo di un proprio mezzo (con identificazione della targa) da parte di terzi;

Per i medici di base la presentazione della richiesta/autocertificazione dovrà contenere:

- Cognome, nome, dati anagrafici, attività esercitata, residenza e domicilio presso cui si esercita l'attività;
- Attestazione di quanto richiamato all'art. 3 punto 2 del presente Regolamento;
- Fotocopia del libretto di circolazione delle autovetture, il cui numero di targa dovrà essere identificato nel permesso rilasciato (fino ad un massimo di tre targhe),

Per le strutture alberghiere la presentazione della richiesta/autocertificazione dovrà contenere:

- Cognome, nome, dati anagrafici e residenza del titolare dell'autorizzazione;
- Numero e data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività alberghiera, nome ed ubicazione della stessa.

Art. 5

Ad ogni abitazione o struttura così come indicate nell'art. 3, verrà assegnato un solo contrassegno non riproducibile, riportante gli estremi del veicolo e/o veicoli autorizzati; ad ogni albergo sprovvisto di parcheggio di proprietà verranno assegnati un numero di contrassegni indicanti il nome dello stesso albergo pari a un quarto delle camere da letto;

E' fatto obbligo di esporre sul cruscotto del veicolo, in maniera visibile, l'originale del contrassegno di cui al precedente comma, ogni qualvolta venga utilizzato lo stallo di sosta;

La sosta negli stalli di cui al presente Regolamento, effettuata previa esposizione del contrassegno in riproduzione, fatta salva l'applicazione della norma penale per falsità in atti, è punita ai sensi del successivo art. 11.

Art. 6

Il permesso avrà validità per anni 3 (tre) dalla data di rilascio del permesso da parte della Polizia Municipale.

Art. 7

L'Amministrazione Comunale effettuerà verifiche a campione, relative alla veridicità delle dichiarazioni, mediante controllo dei dati dichiarati nell'autocertificazione.

Art. 8

In caso di dichiarazioni non veritiere si procederà alla revoca immediata dell'assegnazione. Coloro che effettueranno dichiarazioni mendaci, saranno segnalati all'autorità giudiziaria.

Art. 9

Durante il periodo di validità del permesso, è fatto obbligo al titolare di comunicare in forma scritta all'Amministrazione Comunale ogni modifica a quanto dichiarato con l'autocertificazione, ovvero l'eventuale sostituzione del veicolo oggetto dello stesso permesso, ai fini della rettifica del contrassegno.

E' altresì fatto obbligo di comunicare, sempre nel periodo di validità del permesso, i casi di smarrimento o sottrazione del contrassegno. In tali evenienze, alla comunicazione dovrà essere allegata la denuncia di smarrimento o furto alla competente autorità di polizia.

Art. 10

Il permesso di cui al precedente articolo 5 è dichiarato decaduto qualora il titolare:

1. Perda il possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 3;
2. Ometta di comunicare, in forma scritta all'Amministrazione Comunale, eventuali modifiche dei requisiti di cui ai precedenti artt. 3 e 4, entro e non oltre 15 giorni dalle avvenute modifiche;
3. Nell'autocertificazione di cui al precedente art. 4, effettui dichiarazioni non veritiere. In tal caso, la decadenza costituisce sanzione accessoria alla segnalazione all'autorità giudiziaria;

Nel caso di cui al punto 2) del precedente comma trova applicazione anche la sanzione amministrativa prevista dal successivo art. 11.

Ai fini dell'emissione dell'atto di decadenza del permesso, l'Amministrazione Comunale notifica a mezzo posta l'addebito.

Nei casi di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma, l'interessato può far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti, e può chiedere di essere sentito.

Il Sindaco sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nello scritto difensivo, se ritiene fondato l'addebito, procede con provvedimento motivato, alla dichiarazione di decadenza del permesso; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione dell'addebito.

I provvedimenti del Sindaco sono notificati a mezzo posta all'interessato.

Art. 11

Fatte salve le sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, nonché le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 500.000.

Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di £ 166.500, oltre alle spese del procedimento.

Modifica Regolamento per l'attribuzione di permessi ai residenti in Centro Storico approvato con delibera di C.C. n. 59 del 22.03.2001 – Delibera di C.C. n. 70 del 30.06.2005

Art. 1

Modifica all'art. 1 del Regolamento: estensione dell'area indicata nell'allegato 1) anche alla zona compresa fra le vie Dei Mille, Roma, Dante, la linea ferroviaria BO-AN ed il Porto canale, come indicato nell'allegato "B" elenco vie

Art. 2

Modifica degli artt. 2, 3, e 6: indicare come competente al rilascio dei permessi l'Amministrazione Comunale anziché il Settore Polizia Municipale.

Art. 3

Di fissare la sanzione prevista all'art. 11 del Regolamento in oggetto, in un minimo di Euro 25,00 e un massimo di Euro 500,00 con pagamento in misura ridotta di Euro 50,00, nel rispetto della vigente normativa richiamata in premessa.